

Nel 1999 la Regione del Veneto – Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici ha reso noto il risultato dell'autodenuncia dei pozzi, previsto dal D.Lgs. n. 275 del 12/07/1993. I pozzi sono risultati essere circa 160.000, tuttavia si presume che il loro numero effettivo superi le 200.000 unità.

La portata complessiva valutata per i 160.000 pozzi denunciati è dell'ordine di 70 m³/s ma, tenendo conto dei pozzi non denunciati, essa può essere stimata in circa 100 m³/s. I soli prelievi per gli acquedotti pubblici raggiungono circa 20 m³/s, ai quali devono essere aggiunti i prelievi per uso industriale, per uso irriguo ad opera dei Consorzi e quelli privati per uso potabile, domestico e irriguo.

- Il PTA strategia regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità entro il 2008 e il 2015

D.Lgs.152/1999.....D.Lgs.152/2006

- Recepimento direttive comunitarie: 91/676/CEE; 2000/60/CE; direttiva “figlia”
- *Protezione risorsa anche attraverso migliore gestione;*
- *Migliore gestione = impegno nella progettazione*

Art. 39 – Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica

.....

2. Nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi ed elencati nell'Allegato D, sono sospese le istruttorie relative a ricerca o a nuove concessioni di derivazione di acque ad eccezione delle istanze:

- per uso termale e minerale;**
- per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;**
- per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica, purché prevedano derivazioni con una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s;**
- per scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda.**

3. Nelle aree di cui al precedente comma e relativamente ai prelievi per uso domestico, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;

b) per i pozzi a salienza naturale, dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'esercizio dei pozzi a getto continuo;

c) i dati relativi ai consumi (portate o volumi), devono essere trasmessi annualmente all'A.A.T.O. territorialmente competente che provvederà all'inoltro in Regione.

4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale sono sospese le istruttorie relative a ricerca o a nuove concessioni di derivazione di acque ad eccezione delle istanze:

a) per uso termale e minerale

b) per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;

c) per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica;

d) per scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda;

e) relative a nuovi prelievi aventi una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s.

5. In sede istruttoria delle domande di concessione, dovrà essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate.

Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

- 1) Nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:**

- a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla L.R. 40/1989;
- b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;
- c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
- d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l'approvvigionamento idrico necessario;
- e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;
- f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici di cui alla L. 896/1986 o di scambio termico, compreso il raffreddamento impianti, con reimmissione nella medesima falda di prelievo, a condizione che la situazione idrogeologica locale e la tipologia dell'impianto siano tali da escludere qualunque pericolo di contaminazione chimica e/o microbiologica delle acque sotterranee;
- g) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 4 del R.D. 1775/1933;
- h) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile, senza varianti in aumento della portata concessa;
- i) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comporti un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.

2) Nelle aree di cui al precedente comma si applicano le seguenti disposizioni:

a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;

b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;

c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

3) Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:

a) uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica;

b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.

4) In sede istruttoria delle domande di concessione, deve essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate, tenuto conto, per le coltivazioni agricole, dell'opportunità di promuovere coltivazioni a basso fabbisogno idrico.

5) Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs, n. 152/2006 e s.m.i., le concessioni di derivazioni per uso irriguo di cui al comma 3 lettera a) devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

6) Al fine di garantire la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 m dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, è sottoposta a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.

7) Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.


- 8) Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi.**
- 9) Ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee le norme di cui ai commi precedenti possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base di acquisizioni di carattere tecnico scientifico derivanti da appositi studi di settore.**

Tutela dei corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile

*Identificazione dei corpi idrici sotterranei
destinati ad uso potabile nelle aree di pianura:
criteri*

I principali criteri sono rappresentati da:

- Individuazione delle "aree di produzione diffusa" di importanza regionale (dal *Modello strutturale degli acquedotti del Veneto* - art. 14, LR 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000).
- Individuazione dei territori comunali ricadenti nelle suddette aree e di quelli adiacenti aventi caratteristiche idrogeologiche simili.
- Analisi dell'utilizzo dei pozzi nel territorio.
- Analisi delle opere di captazione (pozzi) degli acquedotti, e della profondità degli orizzonti acquiferi sfruttati (profondità dei tratti filtranti).
- Confronti tra stratigrafie e posizioni dei tratti filtranti.
- Verifica incrociata con gli Enti gestori degli acquedotti dei dati stratigrafici locali e delle sezioni idrostrutturali della Pianura Veneta per una ricostruzione della distribuzione degli acquiferi nel sottosuolo.
- Verifica incrociata tra dati quali - quantitativi provenienti dalla



Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.)

D.G.R. n. 1688 del 16/06/2000

***Individuazione delle “Aree di
produzione diffusa”
di importanza regionale***

**(zone in cui esiste un’elevata
concentrazione di prelievi di
acque dal sottosuolo, destinate
ad uso idropotabile)**

E' escluso l'acquifero indifferenziato dell'alta pianura, poiché per queste aree sono previsti altri strumenti di tutela (designazione delle aree vulnerabili).

*Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità
delle falde da sottoporre a tutela nelle province di
Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso.*


Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela della provincia di Padova

COMUNE	ATO	profondità, m dal p.c.		fonte dei dati stratigrafici
Cittadella (3)	Brenta	> 50		Gestore acquedotti
Fontaniva (3)	Brenta	40 - 50		Gestore acquedotti
Galliera Veneta (3)	Brenta	50 - 90		Gestore acquedotti
Loreggia (4)	Brenta	30 - 70		Gestore acquedotti
Massanzago	Brenta		280 - 320	Genio Civile PD
Piazzola s. Brenta	Brenta	30 - 50		Gestore acquedotti
Piombino Dese (4)	Brenta	10 - 60	210 - 380	Gestore acquedotti
San Giorgio in Bosco	Brenta	30 - 60		Regione Veneto
San Martino di Lupari (4)	Brenta	30 - 90		Gestore acquedotti
Santa Giustina in Colle (4)	Brenta	30 - 70		Gestore acquedotti
Trebaseleghe (4 e 5)	Brenta	20 - 60	280 - 380	Genio Civile

(3) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di CITTADELLA.

(4) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di RESANA.

(5) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di SCORZE'.



 Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela

 Linea settentrionale della fascia dei fontanili

DPR 236/1988 ... D.Lgs. 152/2006

- Aree di salvaguardia delle risorse idriche.....
- Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione.

**Su proposta dell'Autorità d'Ambito,
le regioni, per mantenere e
migliorare le caratteristiche
qualitative delle acque ...destinate
al consumo umano erogate a terzi
mediante impianto di acquedotto
che riveste carattere di pubblico
interesse, individuano le aree di
salvaguardia...**

Aree di salvaguardia:

Zona di tutela assoluta

Zona di rispetto (Ristretta e Allargata)

Zona di protezione

PTRC: art.13..... tali zone di tutela devono misurare almeno 200 m di raggio.

PRRA: art.20devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di captazione.


Opere di presa nel Veneto




»»

> 1.600


Aree territoriali omogenee



Carta della vulnerabilità naturale della
falda freatica della pianura veneta




Criteri della Regione (***Accordo 12.12.2002***)



Nuova perimetrazione da parte dell'AATO

m 00.00
26.00
42.50
46.00
58.00
84.50
97.00
99.50
109.50
118.00
122.00
129.50
139.00
180.00
187.50
229.00
239.00
259.00
266.00
282.00
308.00
312.00



285 m
FILTRI
305 m

Concentrazioni di nitrato nelle acque di falda del comune di Scorzè (VE)

